

Pubblicato il 14/11/2018

N. 06873/2018 REG.PROV.CAU.
N. 09625/2018 REG.RIC.

 o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9625 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Angelo Fiordi, Lorenzo Bastoni, Angelo Faberi, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Faberi, Michele Francaviglia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Francaviglia in Roma, via Fabio Massimo 107;

contro

Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria Abruzzo e Molise, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Masciocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma al viale Parioli n. 12;

nei confronti

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Rosa Draisci, Pietro Pandolfi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Annullamento della nota prot. n. 483/2018 del 3 luglio 2018 della Commissione straordinaria dell'Ordine Interregionale dei chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise; dei verbali delle operazioni di voto per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Ordine Interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, per il quadriennio 2018-2022, ad oggi ignoti; della deliberazione n. 10/2018, prot. n. 412/CS/2018 del 6 giugno 2018, della Commissione straordinaria dell'Ordine Interregionale dei chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, e i relativi allegati, fra i quali l'Avviso di indizione delle elezioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori per il quadriennio 2018-2022; della deliberazione n. 3/2018, prot. n. 372/CS/2018 del 16 maggio 2018, della Commissione straordinaria dell'Ordine Interregionale dei chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, e il relativo allegato; di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FIORDI ANGELO il 16\10\2018 :

Annullamento del Verbale di costituzione del seggio elettorale del 1° luglio 2018 (docc. 33); - del Verbale delle operazioni di voto del 1° luglio 2018 (docc. 35), del Verbale delle operazioni di voto 2 luglio 2018 (docc. 36), del Verbale di chiusura delle operazioni di voto del 3 luglio 2018 (docc. 32); - del Verbale delle operazioni di scrutinio del 3 luglio 2018 (docc. 34), del Report del voto telematico per il Collegio dei Revisori dell'Ordine (docc. 28), del Report del voto telematico per il Consiglio Direttivo dell'Ordine (docc. 29), dei documenti recanti il conteggio dei voti cartacei e telematici per il rinnovo del Collegio dei Revisori dell'Ordine (docc. 22 e 23), dei documenti recante il conteggio dei voti cartacei e telematici per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ordine (docc. 24 e 25), della graduatoria finale degli eletti al Collegio Revisori dell'Ordine per il quadriennio 2018-2022 (doc. 26), della graduatoria finale degli eletti al Consiglio Direttivo dell'Ordine per il quadriennio 2018-2022 (doc. 27), di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, anche

se ignoto, e per l'effetto dichiarare eletti nell'ambito della medesima consultazione i ricorrenti, sulla base dei voti cartacei.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria Abruzzo e Molise e di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnato l'esito delle elezioni per il consiglio dell'ordine interregionale dei chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise;

Considerato, nella contrapposizione tra i due opposti interessi, di annettere prevalenza all'interesse pubblico sotteso alla immediata funzionalità dell'ente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), respinge l'istanza di tutela cautelare.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO